



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 07/02/2007

COMUNE DI BARLETTA (Bari)

Modifiche Statuto comunale

STATUTO

Lo Statuto del Comune di Barletta, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 25/08/2000 e pubblicato sul BURP n.126 del 17/09/2000, con deliberazione consiliare n. 41 del 21/12/2006, esecutiva a termini di legge, è stato modificato ed integrato come segue:

PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3

(Rapporti con enti)

1. Il Comune di Barletta, capoluogo della VI provincia pugliese con i Comuni di Andria e Trani, pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con tutti i Comuni del territorio provinciale, con la Provincia stessa e con la Regione Puglia, al fine di realizzare, nel quadro delle norme costituzionali e di legge vigenti e nel rispetto della Carta Europea delle Autonomie Locali, un sistema delle autonomie il più possibile integrato, armonico e capace di soddisfare le istanze di sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità.

2. L'attività del Comune è ispirata al rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, sussidiarietà, cooperazione con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti locali, nonché di responsabilità delle coperture finanziarie dei costi e della corretta gestione del patrimonio.

Art. 5

(Stemma e gonfalone)

1. invariato.

2. invariato.

3. Il Comune si fregia delle medaglia d'oro al merito civile, concessa con atto del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, su proposta del Ministero dell'Interno Giorgio Napolitano in data 8 maggio 1998, e della Medaglia d'Oro al Valor Militare, concessa dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in data 25 aprile 2004, in riconoscimento della coraggiosa e tenace resistenza opposta alla violenza delle truppe tedesche nei giorni tra l'11 e il 24 settembre 1943.

4. invariato.

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

CAPOI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

(Presidente del Consiglio comunale)

1. invariato.

2. Qualora la maggioranza assoluta non venga conseguita entro il terzo scrutinio, la seduta è sospesa e riprenderà secondo le modalità di cui al co.3.

3. La votazione è ripetuta, fino ad un massimo di tre scrutini, in successive sedute, senza necessità di previa convocazione, da tenersi ogni 48 (quarantotto) ore.

4. Alle predette votazioni si procede, sempre a scrutinio segreto, fino al raggiungimento del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori di Consiglio e la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di programmazione dei Capigruppo, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio comunale.

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

CAPOIV

GIUNTA REGIONALE

Art. 29

(Giunta comunale)

1. invariato.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori da nominare entro il limite massimo consentito dalla legge.
3. invariato.
4. invariato.
5. invariato.

Art. 34

(Organizzazione della Giunta)

1. invariato.
2. invariato.
3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, sottoscrive con il Sindaco i verbali delle deliberazioni e, tramite gli uffici preposti, ne cura la pubblicazione all'Albo pretorio.
4. invariato.

PARTE VI

ATTIVITA' NORMATIVA

TITOLO I

REGOLAMENTI

Art. 91

(Procedimento di formazione dei regolamenti)

1. invariato.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15giorni presso l'ufficio di segreteria del Comune, con contestuale pubblicazione, in bozza, sul sito internet istituzionale. Del deposito verrà data pubblicità con avviso pubblicato all'albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito. In ogni caso per i regolamenti vanno applicate le norme del presente Statuto concernenti le consultazioni.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i fatti in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale, dalla legge o dal presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, nella medesima seduta, i regolamenti saranno approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. invariato.
5. I regolamenti resteranno pubblicati dopo l'adozione per 15giorni all'Albo pretorio e diventeranno

obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che si altrimenti espressamente disposto.
